legislazioni che ne seguirono di avere quasi annientato con grande vantaggio della pubblica economia.

Sotto modeste apparenze si presenta quindi una grossa questione: lasciamola impregiudicata per quando potremo discuterla a fondo, dacchè essa merita un esame approfondito, per sè stessa e per le conseguenze che ne possono derivare.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Sandrini: « in fine del comma terzo dopo la parola « fondiario » aggiungere: « e mobiliare ».

L'onorevole Sandrini ha facoltà di svolgerlo.

SANDRINI. Due sole domande di spiegazione. Primo: la tassa di ricchezza mobile sugli investimenti mobiliari perchè dovrebbe essere fatta pagare, quando si accoglie il principio dell'esenzione della tassa fondiaria?

Secondo: La tassa di successione per gli eventuali lasciti e legati per queste benefiche istituzioni si dovrà far pagare, quando si è stabilito il principio dell'esenzione dalla tassa fondiaria?

Prego l'onorevole relatore di qualche chiarimento.

PEANO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *relatore*. Rispondo subito all'onorevole Frugoni che il caso che ci si presenta è così speciale che giustifica l'eccezione. (*Approvazioni*). Si tratta di istituzioni che avranno una vita relativamente breve; non più di un ventennio; quindi non c'è pericolo nè di mano morta nè di altro. I limiti di questa eccezione sono stabiliti dalla stessa natura delle cose. È giusto il principio di non ammettere deroghe per non turbare il nostro ordinamento finanziario ed io lo sottoscrivo; ma qui si tratta di un caso assolutamente straordinario, di una guerra che auguriamo non abbia più a verificarsi; quindi mi pare che non ci sia da temere altri pericoli. (*Approvazioni*).

Per quanto riflette ciò che chiede l'onorevole Sandrini, per lo stesso principio che ho detto, che cioè non bisogna dare eccessiva larghezza alle deroghe in materia fiscale, mi pare che estendere ancora l'eccezione non sarebbe opportuno. Perciò prego la Camera di voler approvare l'articolo come fu proposto, e gli onorevoli Sandrini e Frugoni col quale, come principio, convengo, di ritirare gli emendamenti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Frugoni mantiene o ritira il suo emendamento?

FRUGONI. Di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole relatore che giustificano la eccezionalità e la temporaneità del provvedimento, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Sandrini?

SANDRINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 7 con l'aggiunta concordata fra Governo e Commissione.

(*È approvato*).

Art. 8.

« Il Comitato provinciale:

a) indirizza, coordina ed integra, ove occorra, l'azione degli enti pubblici, delle associazioni, dei comitati e degli istituti, che hanno per iscopo la protezione, il ricovero, l'educazione, o, comunque, l'assistenza degli orfani della guerra;

b) dà parere al ministro dell'interno sulle domande di sovvenzioni agli enti predetti, eccetto che per gli Istituti nazionali giusta il disposto del precedente articolo 6, comma quarto, ed accorda sussidi agli enti stessi colle somme a sua disposizione;

c) tiene per ciascun comune un'esatta statistica degli orfani corredata delle notizie sulla condizione economica e sociale di ciascuno;

d) vigila, senza ingerirsi nell'esercizio della patria potestà o della tutela legale esercitata dalla madre, nè sull'esercizio della tutela testamentaria o legittima, alla esatta applicazione delle disposizioni legislative per la protezione dell'infanzia;

e) delega un suo rappresentante per vigilare sui fanciulli in caso di tutela dativa e negli altri casi indicati nei seguenti articoli;

f) delega, salvo nei casi eccezionali in cui creda di dover provvedere direttamente, la tutela degli orfani ad esso affidata dal Consiglio di famiglia o dal pretore o dal giudice delle tutele agli enti indicati negli articoli 9 e 10 od a privati secondo le norme degli articoli seguenti e tenendo conto delle condizioni sociali dell'orfano;

g) accorda, in caso di accertato bisogno, delle sovvenzioni ai genitori od ai tutori per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione, l'istruzione dell'orfano ed invigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da enti pubblici, e, se del caso, provvede a collocare l'orfano in appositi istituti;

h) vigila sulle Congregazioni di carità, sugli altri istituti e sui privati a cui sono